

finali industriali o ai distributori) e **rete di distribuzione** (la rete a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali).

In ordine alla rete di trasmissione, la direttiva (art.7) impone agli Stati membri di designare un Gestore della rete responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete stessa e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il gestore della rete di trasmissione viene così a configurarsi elemento centrale del sistema elettrico liberalizzato e, proprio in relazione ai compiti ad esso affidati, la direttiva stabilisce l'indipendenza delle attività di gestione di tale operatore dalle attività non connesse al sistema di trasmissione e in particolare dalle attività di generazione e di distribuzione.

Nel quadro di ristrutturazione e liberalizzazione del sistema elettrico, la direttiva medesima consente agli Stati membri di "imporre alle imprese che operano nel settore obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, la regolarità degli approvvigionamenti, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente".

1.2- La funzione di servizio pubblico del Gestore nel quadro della liberalizzazione del settore

L'art.1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, stabilisce che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di **servizio pubblico** contenuti nelle disposizioni del decreto medesimo. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale.

In tale contesto il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 2000, nello stabilire gli obiettivi generali ai quali deve informarsi l'attività del gestore, qualifica espressamente come "pubblico servizio" il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

La natura pubblica del servizio può ricondursi a tre obiettivi:

- a) **l'universalità** in quanto esso deve essere disponibile su tutto il territorio e per tutti gli utenti;
- b) **la sostenibilità economica** del servizio stesso da parte di tutti gli utenti, cui è correlato il criterio della parità di trattamento per categorie omogenee di utenti;
- c) **la continuità**, vale a dire la sicurezza della fornitura del servizio: l'energia elettrica per sua natura non è immagazzinabile e pertanto

la continuità del servizio comporta la garanzia (da parte del gestore) dell'alimentazione permanente della rete.

In passato tali obiettivi venivano perseguiti e realizzati attraverso la proprietà pubblica e la completa integrazione verticale dell'impresa pubblica monopolista.

Con il nuovo assetto del sistema elettrico, che ha come prospettiva la progressiva apertura della domanda alla concorrenza e l'abbattimento di posizioni monopolistiche, vengono a modificarsi modalità di regolazione del servizio pubblico e gli stessi contenuti.

Le funzioni di pubblica utilità del settore elettrico, non più concentrate nelle mani di un unico operatore, tendono ora a distribuirsi su più operatori (distributori, fornitori, gestore della rete e società da questo controllate) e tutto ciò comporta, ovviamente, una revisione del ruolo delle politiche pubbliche relative al settore e porta a restringere, nella generalità dei casi, l'area di intervento pubblico rispetto agli obiettivi perseguiti autonomamente dal mercato.

La linea di riforma conseguente alla liberalizzazione del settore ha determinato, di riflesso, la separazione verticale delle tre fasi della fornitura del servizio elettrico: la produzione, la trasmissione, la distribuzione, attività in precedenza completamente integrate e affidate, a livello nazionale, in esclusiva all'impresa pubblica ENEL.

La separazione suddetta è funzionale ad attuare la liberalizzazione del sistema e a garantire la concorrenza delle attività a monte e a valle del sistema di trasmissione-distribuzione.

La liberalizzazione presuppone però che l'attività del gestore della rete di trasmissione sia improntata a regole di **imparzialità, indipendenza e separazione** dal resto del sistema, nella fornitura dell'accesso, nell'uso della rete e nell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico che ad esso fanno capo.

1.3- Il processo attuativo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

La direttiva 96/92 ha trovato recepimento nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante " norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" che ha dato luogo ad una radicale riforma del sistema elettrico italiano.

Un primo profilo da evidenziare è che la nuova disciplina, al fine di rendere possibile l'avvio di una concorrenza effettiva e il passaggio ad un sistema di libero mercato nelle diverse fasi del processo di produzione e di fornitura di energia, ha stabilito il ridimensionamento della quota di produzione ENEL e, a partire dal 1° gennaio 2003, ha determinato che nessun operatore potrà produrre o importare più del

50% del totale di energia elettrica prodotta e importata sul mercato nazionale. A tal fine l'ENEL dovrà cedere al mercato, entro lo stesso termine, non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva secondo un apposito piano di dismissione approvato dal Governo.¹

Tali cessioni comporteranno l'estensione del numero dei clienti a cui sarà consentita la libertà di scelta del proprio fornitore, in linea con gli orientamenti comunitari di apertura alla concorrenza sul versante della domanda.

Il D.Lgs 16 marzo 1999, n.79 sotto il titolo "disciplina del mercato elettrico" ha previsto la costituzione della s.p.a. "Gestore della rete di trasmissione nazionale" cui l'ENEL ha conferito (art.3, comma 4) "tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza". In pratica l'ENEL, nel costituire in data 27 aprile 1999 la società GRTN ha provveduto a conferire alla stessa, in data 2 agosto 1999, i beni inerenti alle attività di **trasmissione e dispacciamento** dell'energia elettrica. Trattasi delle attività che

¹ In base a tale piano, approvato con DPCM 4 agosto 1999, l'ENEL ha costituito tre società cui ha conferito gli impianti di generazione che intende dismettere: Eurogen (7.000MW), Elettrogen (5.500 MW), Interpower (2.500 MW). Al momento la dismissione, già avvenuta per le prime due società dovrà completarsi con la terza, per la quale sono in corso le relative procedure.

presentano i maggiori elementi di criticità sotto il profilo concorrenziale e pertanto il decreto legislativo le ha riservate allo Stato e attribuite **in regime di concessione** al GRTN (= concessionario ex lege). In base alle definizioni desunte dallo stesso decreto, il **dispacciamento** è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari; la **trasmissione** è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta.

In termini più estensivi, il GRTN gestisce la rete (indipendentemente dalla proprietà della stessa), delibera gli interventi di manutenzione e sviluppo, gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari; assicura l'accesso alla rete in termini paritetici a tutti gli aventi diritto; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Il complesso di tali attività si esplica nell'ambito della rete elettrica di trasmissione che comprende, in base al decreto Ministero industria del 25 giugno 1999, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del

decreto legislativo n.79, le reti di tensione uguale o superiore a 220 KV e le reti con tensione tra 120 e 220 KV che risultino funzionali alla rete elettrica nazionale. Con successivi provvedimenti si procederà, ove necessario, all'aggiornamento del perimetro della rete gestita dal GRTN.

Come innanzi detto, con decreto del Ministro dell'industria del 21 gennaio 2000 è stata fissata al 1° aprile 2000 la data di assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale. Alla stessa data, le azioni della società sono state assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con successivi provvedimenti emanato dal Ministro dell'industria data sono state dettate apposite direttive per il Gestore della rete, atteso che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 79/99, gli indirizzi strategici ed operativi della Società sono definiti dal Ministro dell'industria. Tali direttive hanno previsto, in particolare, l'adozione da parte del Gestore di un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplini le relative attività e i rapporti del Gestore con gli utenti della rete e hanno dettato altresì i criteri ai quali deve essere informata l'attività del Gestore in materia di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.

A seguito di tali provvedimenti, il GRTN ha assunto dal 1° aprile 2000 la titolarità dei compiti ad esso spettanti, pur in un quadro normativo di riferimento ancora lacunoso, che tuttavia ha segnato un elemento di chiarezza con l'emanazione, in data 17 luglio 2000, del decreto del Ministro dell'industria con il quale è stata approvata la convenzione tra lo stesso Ministero e il Gestore della rete per la disciplina della concessione.

Il provvedimento fissa in primo luogo gli obiettivi generali ai quali deve essere informata l'attività del Gestore e qualifica espressamente come "pubblico servizio" il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

Nello stesso decreto è stato previsto che il Gestore della rete predisponga, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un **programma triennale** scorrevole contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Tale programma, deliberato dal GRTN sentiti i proprietari della rete o comunque i soggetti che ne hanno la disponibilità, è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria. Con decreto 7 agosto 2000 il Ministro dell'industria ha dettato ulteriori direttive in base alle quali al Gestore spetta il compito di individuare le esigenze di riserva di potenza sul territorio nazionale e di stipulare eventualmente, in attesa della operatività della "borsa elettrica",

contratti con i produttori al fine di acquisire la disponibilità di capacità di generazione.

1.4- La Convenzione-Tipo

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 dicembre 2000 è stata approvata la convenzione -tipo, di cui all'art.3,c.8, del D.lgs. 79/99, che disciplina i rapporti tra il Gestore della rete di trasmissione e i proprietari o comunque coloro che hanno ad altro titolo la disponibilità di porzioni di rete di trasmissione nazionale.

A tale schema contrattuale dovranno conformarsi le convenzioni che il GRTN deve sottoscrivere con i titolari della rete di trasmissione nazionale per disciplinare contrattualmente i rapporti.

In particolare, la convenzione-tipo disciplina le attività di manutenzione e sviluppo della RTN e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

Tali attività, infatti, in base al D.lgs. 79/99, sono deliberate dal GRTN che assume le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della RTN, di norma, eseguite dai titolari della stessa.

Il provvedimento distingue tra attività di esercizio, manutenzione e sviluppo ed inoltre disciplina, in relazione a ciascuna attività, gli obblighi del titolare e del GRTN.

Lo schema contrattuale prevede, infine, che le attività poste in essere dal soggetto esecutore vengano remunerate attraverso la corresponsione da parte del Gestore di un canone annuale a copertura dei costi dell'attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.

In particolare, il canone risulta costituito da una componente fissa, da una componente variabile commisurata alla disponibilità degli elementi che costituiscono la porzione di rete di un determinato titolare e da una componente di penalità legata ad eventuali indisponibilità degli elementi di rete.

Di altri provvedimenti attuativi del decreto legislativo n.79/99, che hanno avuto incidenza anche sui periodi di tempo successivi a quello cui si riferisce la presente relazioni, si farà menzione nel successivo capitolo quarto.

1.5 Proprietà e gestione della rete

In questa sede preme tuttavia richiamare l'attenzione sulla scelta operata dal decreto di riforma del sistema elettrico di tenere separata la gestione della rete dalla proprietà della stessa che, per circa il 94% fa capo a TERNA, società del Gruppo ENEL.

Tale separazione rende complessi i rapporti convenzionali tra il soggetto proprietario e il soggetto gestore della rete, in quanto possono verificarsi, in concreto, situazioni di contrasto soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei costi relativi alle attività di manutenzione e sviluppo. Tali oneri, infatti, ricadono sul proprietario della rete, sulla base di standard manutentivi indicati dal Gestore (il quale ha la responsabilità della sicurezza e della continuità del servizio) non sempre coincidenti con gli interessi economici della proprietà.

Trattasi di questione di notevole rilievo in ordine alla quale la Corte ritiene che debba trovarsi adeguata soluzione, con gli strumenti normativi o convenzionali più idonei, al fine di pervenire, in tempi rapidi, alla riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione in un unico soggetto, sulla base delle indicazioni già contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 (delibera Consiglio dei Ministri del 5.07.01) e,

da ultimo, nel disegno di legge di riforma e riordino del settore energetico approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.07.02.

CAPITOLO SECONDO**2. Le attività inerenti alla fase di avvio del GRTN.****2.1 Premessa.**

A seguito della costituzione della Soc. S.p.A. Gestore della rete di trasmissione nazionale da parte dell'ENEL, con atto stipulato in data 27 aprile 1999, sono stati posti in essere da parte degli organi previsti dallo Statuto (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale) molteplici atti finalizzati all'avvio della fase operativa della Società, la quale, come si è detto, ha assunto la titolarità delle funzioni dal 1° aprile 2000, in virtù del decreto del Ministro del Industria 21 gennaio 2000.

2.2 Il capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione del G.R.T.N. ha proposto, nel giugno 1999, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, l'aumento di capitale (inizialmente 200 milioni) da ragguagliare al valore stabilito dalla perizia giurata (prevista dall'art. 2343 c.c.) relativo al ramo d'azienda dell'ENEL comprendente le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, che dovevano essere trasferite al Gestore.

L'Assemblea dell'ENEL, nel luglio 1999, ha autorizzato il conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività suddette al GRTN,

sulla base del valore netto accertato dal Collegio peritale nominato dal Presidente del Tribunale di Roma e quantificato in lire 50 miliardi, a fronte di attività per lire 128,8 miliardi e di passività per lire 78,8 miliardi.

Il Consiglio di amministrazione del G.R.T.N. ha proposto e l'Assemblea straordinaria approvato: l'emissione di 50 milioni di azioni ordinarie da £1.000 cadauna, alla pari, riservate al socio unico ENEL S.p.A., il che ha comportato l'aumento del capitale sociale da 200 milioni a 50.200.000.000, per effetto dei conferimenti operati dall'ENEL, con atto sottoscritto in data 2 agosto 1999.

2.3 La nomina dell'amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1999 ha deliberato che uno dei suoi componenti² assumesse la carica di amministratore delegato nella fase transitoria di passaggio delle azioni dall'ENEL al Ministero del tesoro; nel contempo ha determinato il limite dei poteri spettanti all'amministratore delegato nonché i poteri riservati al Consiglio stesso.

2.4 La costituzione della società "Acquirente unico".

² I quattro componenti del Consiglio di amministrazione oltre al Presidente, ed i tre componenti del Collegio sindacale sono stati i medesimi soggetti che svolgevano le rispettive funzioni presso la società ENEL. L'assemblea degli azionisti del GRTN ha nominato i cinque nuovi componenti del Consiglio di amministrazione in data 15 febbraio 2000 e ha successivamente provveduto alla nomina dei tre componenti del Collegio sindacale nel mese di maggio 2000, come specificato nel seguito di questo stesso capitolo.

Il Consiglio di amministrazione nel novembre 1999 ha ritenuto di avviare, anche prima del passaggio delle azioni dall'ENEL al Tesoro, gli adempimenti necessari alla costituzione della società "Acquirente unico", prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 79 del 1999 che riserva alla stessa importanti funzioni nell'ambito dell'organizzazione del settore (stipula e gestione dei contratti di fornitura, al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria; fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento tariffario).

La Società Acquirente unico è stata, pertanto, costituita per atto unilaterale e interamente partecipata dal GRTN, il quale ha provveduto al versamento dell'intero capitale sottoscritto nella misura di 200 milioni.

Nella fase iniziale, gli organi societari dell'Acquirente unico hanno avuto la medesima composizione di quelli dell'azionista GRTN. Devesi rilevare in proposito che, a distanza di circa 3 anni dalla sua costituzione, la Società Acquirente unico non svolge ancora (ottobre 2002) compiti operativi e le attività propedeutiche sono finanziate con mezzi offerti dal GRTN.³

³ In effetti non è stato ancora emanato il decreto del Ministero delle attività produttive con il quale verrà stabilita la data di assunzione da parte

2.5 Il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea degli azionisti del GRTN in data 15 febbraio 2000 ha proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione, il quale successivamente ha eletto fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, ha proceduto alla nomina dell'Amministratore delegato, ha deliberato di escludere dalla struttura organizzativa di base la figura del Direttore generale, e ha determinato i compensi spettanti ai suddetti amministratori cui sono stati affidati particolari incarichi (art. 2389, 2° comma, C.C.).

Il Consiglio di amministrazione ha compiuto, tra i primi atti, una ricognizione della relazione giurata di stima redatta dai periti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma riguardante il conferimento del ramo d'azienda da parte dell'ENEL, sulla base della quale era stato definito in lire 50.200.000 il capitale sociale, pervenendo alla conclusione che, essendo il valore economico stimato dai periti corrispondente al valore dei beni conferiti, "non sussistono fondati motivi per procedere alla revisione della stima e non si sono verificate, pertanto, le ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2343 C.C."

dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati (art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 79/99).